

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

ARTICOLO 12.

(Servizio civile).

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 13.

(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

ARTICOLO 14.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 15.

(Acque potabili trattate).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque,

a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

ARTICOLO 16.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ARTICOLO 17.

(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 18.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 19.

(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise).

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ARTICOLO 20.

(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità).

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con

la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ARTICOLO 21.

(Concessioni autostradali).

1. Tenuto conto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

ARTICOLO 22.

(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico

e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

ARTICOLO 23.

(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

ARTICOLO 24.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4653 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – *(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).* – 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “ 31 dicembre 2003 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2004 ”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 7 » *fino a:* « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al pro-

gramma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 15 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Rideterminazione di valori di acquisto). — 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004" ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della

provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

al comma 3, le parole: « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2004 »;

nella rubrica, dopo le parole: « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-*ter*. — (*Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro*). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-*quater*. — (*Regolamento interno delle società cooperative*). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3

aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

ART. 23-*quinqüies*. — (*Proroga del Fondo regionale di protezione civile*). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “per il triennio 2001-2003” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2001-2004”. Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideeterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

ART. 23-*sexies*. — (*Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici*). — 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-*septies*. — (*Riscossione dei tributi degli enti locali*). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: “e comunque non oltre il 30 giugno 2004,” sono soppresse ».

(A.C. 4653 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — (*Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario*). — 1. All'ar-

articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 7 » *fino a:* « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 15 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Rideterminazione di valori di acquisto). — 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: “1° gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2003” e le parole: “16 marzo 2004”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2004” ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico) — 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

3. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, » *e le parole:* « entro sei mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. Identico.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma

54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (Concessioni autostradali). — 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione del primo incremento tariffario annuale rela-

tivo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come definiti ai sensi del comma 1, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa. I successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

3. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 2, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli *standard* di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità *in itinere* e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

5. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei 45 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle

variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

7. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa (ora Autostrade per l'Italia Spa), stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

al comma 3, le parole: « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005 »;

nella rubrica, dopo le parole: « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-ter. — (*Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro*). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — (*Regolamento interno delle società cooperative*). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — (*Proroga del Fondo regionale di protezione civile*). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come ridefinita dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350".

ART. 23-sexies. — (*Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici*). — 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-septies. — (*Riscossione dei tributi degli enti locali*). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al

comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse ».

(A.C. 4653 — Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario*).

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. — (*Proroga degli ecoincentivi*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità, connesse agli acquisti di autoveicoli ecologici, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, nonché, limitatamente alla tassa per gli anni 2005 e 2006, anche agli autoveicoli ecologici immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

2-bis. 01. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. — (*Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*). — 1. Fino al 31 dicembre 2004 le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge

27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

2-bis. 02. Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. — (Proroga di termini relativi alla definizione dei carichi di ruolo progressivi). — 1. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 », le parole: « 16 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e le parole: « 16 febbraio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. 03. Antonio Pepe.

ART. 3.

(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

ART. 6-bis.

(Rideterminazione di valori di acquisto).

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — (Proroga di termini in materia di definizioni agevolate e di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). — 1. All'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 18 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 19 aprile 2004 » ;

b) al comma 2, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 16 febbraio 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 16 marzo 2004 »;

c) al comma 3, le parole: « 30 aprile 2004 » e « 16 maggio 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 1° giugno 2004 » e « 15 giugno 2004 »;

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: « 16 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2004 »;

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: « 18 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 19 aprile 2004 »;

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: « 17 marzo-2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2004 ».

3. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti

articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura ed alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

5. In conseguenza della disposizioni di cui al comma 4 sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata per l'anno 2003 dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79.000.000 di euro, per l'anno 2005, ed ulteriori 66.000.000 di euro per l'anno 2006.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a euro 213.800.000 per l'anno 2004, a euro 192.270.000 per l'anno 2005, e ad euro 176.500.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 123.200.000 a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'arti-

colo 23, nonché, quanto ad euro 213.800.000 per l'anno 2004, ad euro 69.070.000 per l'anno 2005 e ad euro 53.300.000 per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi 1, 2 e 6.

6-bis. 05. Governo.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6-bis. 04. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6-bis. 03. Iannuzzi, Bressa, Realacci, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — (Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **6-bis. 01.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — (Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **6-bis. 02.** Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici.

ART. 9.

(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).

Sopprimerlo.

** **9. 1.** Mascia.

Sopprimerlo.

** **9. 2.** Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Amici.

Sopprimerlo.

- ** 9. 3.** Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimerlo.

- ** 9. 4.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 30 ottobre 2004.

- 9. 6.** Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

- 9. 5.** Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella.

ART. 10.

(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).

Sopprimerlo.

- * 10. 2.** Mascia.

Sopprimerlo.

- * 10. 6.** Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

Sopprimerlo.

- * 10. 7.** Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimerlo.

- * 10. 8.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. — *(Definizione agevolata degli obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).* — 1. I soggetti di cui articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, possono, entro il 31 marzo 2004, adempiere in sanatoria a tutti gli obblighi previsti dal citato articolo mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1° maggio 1999. Alla sanatoria consegue l'inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

- 10. 4.** Antonio Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. — *(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).* — 1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, nonché dell'articolo 4, comma 2 dell'allegato « A » al decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene a partire dal 1° novembre 1998 e di versare a tale Consorzio i contributi previsti dal comma 5, lettera b), dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 7, comma 3, lettera b), dell'allegato « A » del citato decreto 15 luglio 1998, così come deliberati dall'assemblea consortile, i soggetti inadempienti alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al versamento delle obbligazioni consortili entro il 31 marzo 2004 mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1° maggio 1999.

10. 3. Carlucci, Paoletti Tangheroni.

Al comma 1, sostituire la parole da: La decorrenza *fino a:* n. 22 *con le seguenti:* Per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che, entro la data del 15 marzo 2004, versano al Consorzio Polieco un contributo *una tantum* pari al 15 per cento di quanto da loro maturato, a far tempo dal 1° maggio 1999, la decorrenza degli obblighi di cui al medesimo articolo 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

10. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Dario Galli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.

10. 5. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

ART. 10-bis.

(Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico).

Sopprimerlo.

10-bis. 4. Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è differita *fino a:* sentina *con le seguenti:* per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico è differita fino all'entrata

in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio.

10-bis. 5. Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 giugno 2003, n. 182, *aggiungere le seguenti:* per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico.

10-bis. 2. Albonetti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e di sentina.

10-bis. 3. Albonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

10-bis. 1. Duca, Sanza, Pasetto.

ART. 11.

(Gestioni fuori bilancio).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — *(Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56).* — 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 del decreto legislativo